

## TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C

Per: **MARINI ALESSANDRO** (CF: MRNLSN89P15H501A) nato a Roma il 15/09/1989, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Magnani (C.F.: MGNGLC72E13H501I - Fax 06.88932890 - PEC gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del foro di Velletri giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio legale Avv. Salvatore Marco Spataro (SPTSVT70H14C351Q), sito a Messina in via degli Amici n°5;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del ministro *pro tempore*, dom.to presso la sede di viale Trastevere 76/A a Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge nella sua sede di via dei Portoghesi n.12 a Roma
- **ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "GIORDANO BRUNO" DI ROMA** (RMPM12000L), in persona del suo dirigente scolastico, legale rappresentante *pro tempore*, dom.to per la carica presso la sede scolastica di Via della Bufalotta 594 a Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge nella sua sede di via dei Portoghesi n.12 a Roma;

- *resistenti* -

IN FATTO

- 1) il Prof. Alessandro Marini è un docente a tempo determinato nella Scuola pubblica statale, iscritto nelle GPS – II^ Fascia di Roma – dunque anche nelle corrispondenti graduatorie di istituto di III^ Fascia delle scuole prescelte in domanda - per le classi di concorso A030 (*Ed. musicale nelle scuole secondarie di primo grado*), AM56 (*Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - Violino*) e AM55 (*Strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado - Violino*) (cfr. doc. 5 e 6);
- 2) per inciso, le GPS (*Graduatorie ad esaurimento provinciali*) sono state istituite in ogni provincia con ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, sono gestite direttamente dagli uffici scolastici territoriali e sono utilizzate sin dall'a.s. 2020/2021 ai fini del reclutamento a tempo determinato dei docenti su posti vacanti in organico e disponibili per l'intero anno



scolastico o sino al 30 giugno (*termine delle attività didattiche*) (v. ordinanza ministeriale in doc. 3);

- 3) le GPS sono divise in una prima ed in una seconda fascia:
  - nella prima, vengono inseriti i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento (quello necessario anche per ottenere il ruolo nella scuola statale) ma non inseriti nelle GAE (*Graduatorie ad esaurimento*);
  - nella seconda fascia, sono invece graduati quelli in possesso di semplice titolo di accesso all'insegnamento come stabilito dal D.P.R. 19/2016 e ss. modifiche (v. doc.);
- 4) come premesso il ricorrente è inserito nella seconda fascia delle suddette graduatorie non essendo abilitato ma comunque in possesso del doppio requisito del Diploma di Conservatorio di Violino (equiparato per legge a Laurea), da un lato, e di un periodo di servizio nei Licei Musicali pari almeno a 16 giorni, dall'altro (v. infra) (v. doc. 5);
- 5) infatti, quanto ai titoli di accesso alla classe di concorso A-55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado) è stabilito che gli aspiranti di I e II fascia GPS, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, debbano possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) (v. doc. 4 e 5);
- 6) in occasione della prima pubblicazione delle GPS di Roma – II<sup>a</sup> Fascia, risalente al 2 settembre 2020 (DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 recante pari data), il ricorrente è stato inserito con punti 137 e posizione 7 per la classe di concorso AM55 (v. GPS di Roma del 2020 in doc 5-a);
- 7) per via degli innumerevoli errori che hanno contraddistinto la prima stesura delle suddette GPS di Roma del settembre del 2020, queste ultime sono state nuovamente pubblicate, con rettifiche, in data 9 agosto 2021, dopo un anno di accertamenti e verifiche; in quelle (rettificate) relative alla suddetta classe di concorso AM55 il Prof. Marini risulta ora in posizione n.2, dietro soltanto al candidato Spera Giuseppe; l'USR Lazio ATP Roma ha infatti provveduto nel frattempo ad espungere dalla suddetta graduatoria tutti gli aspiranti (compresa la quasi totalità di coloro che lo precedevano) privi d valido titolo di accesso alle stesse (cfr GPS di Roma rettificate 2021 in doc. 5-b e decreto USR Lazio – ATP Roma prot. 503 del 11.01.2021 in doc. 9);
- 8) sempre in via preliminare si evidenzia che, per disposizione dell'art. 11 della cit. ordinanza 60/2020, le preesistenti *graduatorie di istituto* docenti di cui al *Regolamento* adottato con decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007 – come modificato con decreto ministeriale 326



del 4 giugno 2015 e con Decreto Ministeriale 666 del 15 luglio 2019 - sono state agganciate alle suddette neo costituite GPS, dal 2020, nei seguenti termini e con le seguenti modalità:

- la terza fascia delle graduatorie di istituto docenti è ora costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
- la seconda fascia delle graduatorie di istituto docenti è invece costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
- infine, la prima fascia delle suddette graduatorie di istituto docenti è appannaggio dei soli docenti iscritti nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento chiuse a nuovi inserimenti dal 2007);

(cfr. doc. 2, 3 e 4)

9) attualmente (a.s. 2021/2022), il ricorrente sta prestando servizio presso il Conservatorio di Musica di Messina con incarico fino al 31 ottobre (v. doc. 14);

10) doverosamente premesso quanto sopra ed entrando nel merito del presente ricorso, si osserva:

11) nell'a.s. 2020/2021 Prof. Marini ha lavorato con contratti a tempo determinato su tre spezzoni di cattedra e precisamente:

- spezzone cattedra classe di concorso A030 di 4 ore settimanali presso Istituto comprensivo Anzio I°, dal 30 settembre 2020 al 28 maggio 2021 (complessivi 241 gg di servizio) (v. certificato in doc. 11-a);
- spezzone cattedra c.c. AM55 di 2 ore settimanali presso il Liceo Musicale *Majorana* di Guidonia Montecelio, dal 5 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 (complessivi 269 gg di servizio) (v. certificato in doc. 11-a);
- spezzone cattedra classe di concorso AM55 di 10 ore settimanali presso l'Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma, dal 27 maggio 2021 al 30 giugno 2021 (complessivi 35 gg di servizio) (v. certificato in doc. 11-a);

per un totale di:

- 4 ore settimanali dal 30 settembre al 4 ottobre 2020 (servizio presso il solo Istituto comprensivo Anzio I°);
- 6 ore settimanali dal 5 ottobre 2020 al 28 maggio 2021 (servizio presso l'Istituto comprensivo Anzio I° e presso il Liceo Musicale *Majorana* di Guidonia Montecelio);



- 12 ore settimanali dal 29 maggio al 30 giugno 2021 (servizio presso l'Istituto comprensivo Anzio I° e presso l'Istituto magistrale *Giordano Bruno* di Roma);
- 12)** tra le scuole da lui prescelte in domanda figurava e figura, appunto, anche l'istituto magistrale *Giordano Bruno* di Roma, nella cui graduatoria per la classe di concorso AM-55 il ricorrente risultava inserito con punteggio (convalidato) pari a 137 (cfr doc. 6 e 7);
- 13)** in data 11.01.2021, l'Ufficio Scolastico Prov.le di Roma, con decreto prot. 503 recante pari data, provvedeva al depennamento della prof.ssa Salis Rita (nata il 28.10.1962) dalle GPS di II^ Fascia relative alla classe di concorso AM55 in cui risultava inserita con punti 225 e posizione n. 1, per mancanza del titolo di accesso previsto dall'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (v. decreto in doc. 9);
- 14)** la predetta docente era stata convocata ad inizio ottobre dall'USR Lazio – ATP Roma con avviso prot. 23323 del 01.10.2020 riservato agli aventi diritto ad incarichi di supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno da conferirsi per le classi concorsuali ivi elencate (tra le quali, appunto, la c.c. AM55) (v. doc. 8);
- 15)** come si evince dal documento in allegato, Rita Salis era stata al tempo l'unica docente della classe di concorso AM55 a venir convocata in quella precisa tornata, risultando nella circostanza disponibile un solo spezzone cattedra di 10 ore per tale materia di insegnamento da destinarsi inevitabilmente a chi – la Prof.ssa Rita Salis, appunto – risultava al tempo (erroneamente) collocato in posizione n. 1 e corrispondente punteggio pari a 225,00 nelle GPS di II^ Fascia di Roma per la classe concorsuale AM55 pubblicate il 2 settembre 2020 (cfr. doc. 5 e 8);
- 16)** lo spezzone cattedra di 10 ore in questione era disponibile presso il convenuto Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma dal 06.10.2020 al 30.06.2021 (v. doc. 8);
- 17)** la Prof.ssa Salis aveva quindi preso regolarmente servizio presso il suddetto istituto scolastico sin dal 6.10.2020 ed ivi stava regolarmente svolgendo il suo incarico di supplenza *fino al termine delle attività didattiche* (30 giugno) allorquando l'USR Lazio – ATP Roma provvedeva al suo depennamento dalle GPS - II^ Fascia per la c.c. AM55 (v. doc.);
- 18)** ne seguiva un sollecito del Prof. Marini al Dirigente scolastico del suddetto istituto *Giordano Bruno* di Roma, Prof. De Paolis (PEC del 20.01.2021) affinché quest'ultimo rimuovesse dal servizio la suddetta docente – che, come premesso, ivi lavora sin dal 06.10.2020 nell'ambito di un incarico a tempo determinato su spezzone cattedra di 10 ore settimanali nella classe di concorso AM55 - e provvedesse quindi a nuove convocazioni per la copertura del posto in sua sostituzione (v. doc. 10-a);



- 19) l'intento del ricorrente era infatti quello di prendersi lo spezzone cattedra di 10 ore lasciato libero dalla Prof.ssa Salis in qualità di avente diritto al posto per punteggio e posizione nelle corrispondenti graduatorie di istituto e rimpinguare, per l'effetto, lo scarso numero di ore settimanali di insegnamento sino a quel momento racimolate con i due incarichi ottenuti dall'Istituto comprensivo Anzio I° (4 ore settimanali) e dal Liceo Musicale *Majorana* di Guidonia Montecelio (2 ore settimanali);
- 20) seguiva quindi risposta scritta del suddetto dirigente scolastico risalente al 29.03.2021 (anche se recante protocollo del 28 gennaio 2020), nella quale, declinandosi l'invito, si menzionava impropriamente la circolare esplicativa del Min Istruzione n. 1550 del 04/09/2020 - in cui si precisano i titoli di accesso alle GPS di prima e seconda fascia per la classe di concorso A-55 (strumento musicale al liceo) – a giustificazione del proprio operato (v. nota dirigenziale in doc. 10-b);
- 21) per quanto consta, la docente Prof.ssa Salis ha quindi “tranquillamente” continuato a lavorare presso l'Istituto *Giordano Bruno* di Roma per ulteriori mesi, probabilmente sino alla stessa data (27 maggio 2021) in cui l'incarico originariamente conferitole è stato riassegnato al ricorrente, dietro diffida scritta dello scrivente Studio legale (cfr. certificato di servizio in doc. 11-a e diffida scritta in doc. 12);
- 22) il Prof. Marini, infatti, ha preso servizio presso l'I.M.S. *Giordano Bruno* di Roma a decorrere dal 27 maggio 2021 sullo stesso spezzone cattedra c.c. M55 lasciato libero da Rita Salis e vi ha lavorato sino alla naturale scadenza dell'incarico correlato alla tipologia di posto (30 giugno 2021) (v.doc.);
- 23) orbene, secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, la Prof. Salis è stata illegittimamente reclutata presso l'Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma nell'a.s. 2020/2021 ed altrettanto illegittimamente mantenuta in servizio dopo gennaio 2011 nonostante il suo depennamento dalle GPS di II^ Fascia disposto ad opera dell'USR Lazio – ATP Roma con decreto n. 503 del 11.01.2021;
- 24) nel caso di specie, infatti, non soltanto è stato omesso il doveroso controllo immediato dei titoli dichiarati in domanda da Rita Salis all'atto della sua presa di servizio presso l'istituto *Giordano Bruno* di Roma (v. cit. ordinanza ministeriale 60/2020), ma si è anche lasciato che la docente continuasse a lavorare “indisturbata” (praticamente) per l'intero anno scolastico 2021/2022; il tutto con imperdonabile superficialità e negligenza, atteso che, al suo (già tardivo) depennamento dalla GPS, avrebbe dovuto seguire automaticamente anche quello



dalla collegata graduatoria di istituto di III fascia dell'Istituto *Giordano Bruno* di Roma in cui la Salis risultava inserita (v. sopra);

- 25) come premesso, il ricorrente, con lettera racc. PEC del 10 maggio 2021 inoltrata per il tramite dello scrivente Studio legale, ha diffidato e messo in mora l'amministrazione scolastica convenuta rispetto ai fatti enarrati ed ai danni economici subiti dal ricorrente e dopo poco tempo è stato convocato dall'istituto scolastico convenuto proprio per completare la supplenza sullo spezzone cattedra di 10 ore nella c.c. AM55 finalmente liberato dalla collega priva del titolo di accesso all'insegnamento (v. doc. 12);
- 26) l'indebita presenza di Rita Salis nelle graduatorie della classe di concorso AM55 ed il suo mantenimento in servizio presso l'istituto scolastico Giordano Bruno di Roma oggi convenuto nonostante le segnalazioni del Prof. Marini hanno arrecato a quest'ultimo un ingiusto danno professionale ed economico;
- 27) il ricorrente rivendica dunque il risarcimento dei danni patrimoniali subiti (nella misura di cui si dirà appresso), avendo egli constatato che l'istituto scolastico convenuto, mediante scorrimento della graduatoria di istituto III<sup>a</sup> fascia relativa al personale docente della classe di concorso AM55, ha dapprima conferito incarico di supplenza a candidata priva del titolo di accesso all'insegnamento nella suddetta materia e poi ha mantenuto in servizio quest'ultima nonostante il suo depennamento dalle GPS di II<sup>a</sup> Fascia; il tutto in aperta e palese violazione di legge e prima ancora del criterio meritocratico legato al punteggio in graduatoria (v. in diritto);
- 28) tali danni sono riconducibili ad una vera e propria **lesione di posizione di diritto**, risultando evidente che, per punteggio e posizione in graduatoria di istituto IMS Giordano Bruno, era il Prof. Marini l'avente diritto all'incarico di supplenza erroneamente assegnato ad inizio a.s. 2020/2021 alla Prof.ssa Rita Salis (cfr. doc.);
- 29) l'unico a precederlo nelle GPS di Roma – II<sup>a</sup> Fascia della classe di concorso AM55 (e dunque anche nelle collegate graduatorie di istituto) è tal Spera Giuseppe, docente attualmente in prima posizione nelle suddette graduatorie provinciali il quale, nell'a.s. 2020/2021, mediante utile scorrimento delle graduatorie incrociate di sostegno (ADMM), ha accettato e svolto un incarico di supplenza annuale su cattedra sostegno 18 ore presso l'Istituto comprensivo *Falcone* di Grottaferrata con decorrenza 5 ottobre 2020 – 31 agosto 2021, per il quale era stato convocato in data 29.09.2020, dunque prima che venisse messo a disposizione lo spezzone cattedra di 10 ore in questione (cfr. doc. 13);



- 30) dunque, rispetto allo spezzone cattedra AM55 di 10 ore presso l'istituto *Giordano Bruno* di Roma disponibile dal 6 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, il ricorrente, secondo a pieno titolo nelle GPS di Roma – II Fascia vigenti per la suddetta materia, risultava l'avente diritto per utile scorrimento delle stesse;
- 31) quand'anche, poi, il Giudicante non fosse dello stesso avviso sulla posizione di diritto del ricorrente rispetto ai fatti denunciati, si configurerebbe in ogni caso un danno da perdita di chance occupazionali tanto più concrete se soltanto si considera che:
- a) al tempo dei fatti il ricorrente vantava punti 137 e posizione n. 7 nelle GPS II^ Fascia per la classe di concorso AM55, dunque una posizione elevatissima anche nella graduatoria di istituto III^ Fascia dell'Istituto magistrale *Giordano Bruno* di Roma;
  - b) nelle GPS rettifiche relative alla medesima classe di concorso AM55, pubblicate la scorsa estate 2021, il ricorrente risulta invece in seconda posizione dietro tale Giuseppe Spera; questo perché insieme all'aspirante Rita Salis sono stati depennati dalle GPS di quella classe concorsuale, nel corso dell'a.s. 2020/2021, anche tutti gli altri candidati che precedevano il Prof. Marini (cfr. doc.);
  - c) chi precede il ricorrente nelle GPS rettifiche (dunque corrette) (il solo Prof. Giuseppe Spera), mediante utile scorrimento delle graduatorie incrociate di sostegno (ADMM), ha accettato un incarico di supplenza annuale su cattedra sostegno 18 ore presso l'Istituto comprensivo Falcone di Grottaferrata a decorrere dal 5 ottobre 2020, previa convocazione risalente al 29.09.220, dunque prima che venisse reso disponibile ed assegnato lo spezzone cattedra di 10 ore nella c.c. AM55 in questione (cfr. doc. 13);
  - d) il Prof. Spera risiede a Grottaferrata (stesso Comune dove insiste l'IC Falcone dove egli ha lavorato nell'a.s. 2020/2021) e, per quanto consta, non risultava iscritto nelle graduatorie di istituto dell'IMS *Giordano Bruno* di Roma al tempo dei fatti di causa; appare dunque improbabile che egli avrebbe rinunciato ad una cattedra intera di 18 ore presso la scuola insistente nel medesimo comune di residenza per accettare invece un semplice spezzone di 10 ore in scuola assai più distante, considerato anche che il punteggio su posto sostegno da graduatoria incrociata vale a tutti gli effetti, sia giuridici (punteggio) che economici;
  - e) il suddetto Prof. Spera non avrebbe comunque potuto abbandonare il servizio presso l'IC Falcone di Grottaferrata per accettare lo spezzone cattedra di 10 ore della c.c. AM55 presso l'Istituto *Giordano Bruno* di Roma perché così facendo (v. articolo 14, comma 1-lettera a), dell'OM n. 60/2020) egli avrebbe perso la possibilità di conseguire supplenze



- sia sulla base delle GPS che delle Graduatorie di istituto, nell'anno scolastico, per tutte le graduatorie di tutti i posti e classi di concorso in cui l'aspirante era inserito. Infatti, il docente che sia in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche da qualunque graduatoria ma non anche la facoltà di lasciare una cattedra annuale intera conferita da GPS (come nel caso di specie) (v. o.m. 60/2020 e successive circolari ministeriali in doc. 2, 3 e 4);
- e) la supplenza negata al ricorrente, avendo ad oggetto spezzoni cattedra, non era neppure tra quelle più appetibili per chi, in ragione di una (eventualmente) più elevata posizione in graduatoria e, conseguentemente, delle maggiori opportunità occupazionali, poteva legittimamente aspirare ad incarichi più lunghi e remunerativi di quelli oggetto del presente contenzioso;
- f) è fatto notorio nella scuola, che per quanti rifiutano un incarico perché già occupati su altra supplenza (disponibilità come quelle in predicato venivano depositate contestualmente in molteplici scuole) ve ne sono altrettanti che rifiutano per i motivi personali più disparati (brevità della supplenza, distanza della sede scolastica da casa, motivi familiari, altri fattori contingenti ecc.);
- g) i periodi di sotto-occupazione del Prof. Marini durante l'a.s. 2020/2021 (rispetto al normale orario cattedra per docenti di scuola secondaria di II grado) non sono dipesi da sua responsabilità; egli, infatti, si è sempre fatto trovare disponibile ogni qual volta è stato convocato per possibili supplenze per cattedre relative alle materie di insegnamento (come dimostra, d'altronde, il suo stesso stato occupazionale nell'anno scolastico in questione) (cfr. doc. 11-c);
- 32) ad ogni buon conto, si consideri pure l'impossibilità del ricorrente di accedere alle informazioni di cui al punto che precede (situazione occupazionale nell'a.s. 2020/2021 dei candidati che lo precedevano nella graduatoria d'istituto dell'Istituto scolastico *Giordano Bruno* di Roma) rispetto alle quali – per giunta – l'amministrazione scolastica oppone notoriamente un ferreo rifiuto motivato da propalate ragioni di privacy dei singoli iscritti;
- 33) dunque, la perdita di *chance* del docente dovrà valutarsi anche alla luce delle possibili defezioni di quelli, tra i colleghi che lo precedevano in graduatoria di istituto, che sarebbero stati chiamati prima di lui in mancanza di errori e/o nelle convocazioni;
- 34) come può evincersi dalla documentazione allegata e dai conteggi acclusi:



- il trattamento economico annuale (valori per 12 mensilità) corrispondente a cattedra intera (n. 18 ore settimanali) per docenti scuola secondaria di secondo grado (in fascia 0) è pari ad € 21.850,52, corrispondente ad un trattamento mensile di € 1.820,97 (v. Tabella C.1 del CCNL Istruzione e Ricerca in doc. 1);
  - il trattamento economico mensile corrispondente a spezzone cattedra n. 10 ore settimanali per docenti scuola secondaria di secondo grado (fascia 0) = € 1.011,65 [(1.820,97 / 18) x 10] (cfr. CCNL Istruzione e Ricerca in doc. con cedolino Prof. Marini relativo alla mensilità di luglio 2021 in doc.);
- 35) tanto premesso, il ricorrente, in applicazione degli istituti normativi ed economici previsti per il reclutamento de personale docente ed in relazione alle ore di supplenza non prestate per via della condotta antiggiuridica e altamente lesiva delle amministrazioni scolastiche oggi convenute, rivendica, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesione di diritto - o, in subordine, perdita di *chance occupazionali* -, la somma complessiva lorda di € **10.001,40** pari al complessivo ammontare degli assegni corrispondenti a spezzone cattedra di 10 ore nella classe di concorso AM55 per il periodo 06.-10.2020 – 26.05.2021, dei ratei 13ma 2020 e 2021 e degli accantonamenti TFR 2020 e 2021, come da conteggi analitici che si allegato al presente ricorso e che devono intendersi qui di seguito trascritti risultando gli stessi parte integrante del presente atto (v. conteggi acclusi);
- 36) il ricorrente trae sostentamento solo ed unicamente dal lavoro di docenza svolto a tempo determinato nelle scuole statali mediante scorrimento delle GPS e graduatorie di istituto nelle quali egli risulta inserito;
- 37) si ha motivo di ritenere che non sussistano controinteressati nel caso di specie, avendo la presente causa ad oggetto risarcimento danni; ad ogni modo si evidenzia che l'amministrazione scolastica, per motivi di privacy non fornisce i dati anagrafici e di residenza dei candidati inseriti nelle graduatorie di istituto, necessari per la notifica ai controinteressati e che dunque la scrivente difesa non è stata posta neppure nelle condizioni di poter notificare il presente ricorso ai predetti; se del caso, quindi, si chiede sin da ora dettarsi disposizioni ai fini dell'espletamento dei correlati adempimenti ex art. 151 c.p.c. e/o previo ordine all'amministrazione convenuta di fornire adeguate informazioni;
- 38) il rapporto di lavoro del Prof. Marini era ed è assoggettato alla vigente contrattazione collettiva per il personale docente del CCNL comparto *Istruzione e Ricerca* (v. doc. 1);



39) l'amministrazione scolastica convennuta, contravvenendo agli obblighi di pubblicità vgenti in materia non ha mai pubblicato le proprie graduatorie di istituto - III fascia docenti (c.c. AM55), valide per l'a.s. 2020/2021;

## IN DIRITTO

### a) quadro normativo di riferimento

Mette conto anzitutto evidenziare che, ai sensi del comma 1 dell'art. art. 4 della cit. ordinanza ministeriale 60/2020, "*... hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che:*

*a) privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;*

*b) privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente:*

*i. dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;*

*ii. dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17*

Dunque, quanto ai titoli, e con specifico riferimento alla classe di concorso A-55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), è stabilito che gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, debbano possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni).

Fermo quanto sopra, l'**articolo 11, comma 1, lettera c) dell'O.M. 60/2020**, regolante le norme di costituzione delle Graduatorie di istituto, stabilisce che: "*la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti*".



L'art. 8 della medesima ordinanza (rubricato *Valutazione de titoli*) impone agli uffici scolastici territoriali ed alle scuole di primo servizio i doverosi controlli sui titoli dichiarati dagli aspiranti nei seguenti termini e modalità: “[...] *Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. 7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.*”

A tal proposito si evidenzia anche che, con nota Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione prot. 1550 del 4 settembre 2020, è stato imposto che: “[...] ... *si verifichino i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell’OM 60/2020, evitando l’applicazione di disposizioni previgenti, e assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy.*



*La produzione automatica delle graduatorie consente comunque agli uffici di continuare ad operare. Più in generale, fermo restando la conclusione delle nomine a tempo determinato entro la data prefissata del 14 settembre, segnalo l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.” (v. nota Ministero dell'Istruzione in doc.)*

\*\*\*\*\*

### **b) sul diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti**

Come si evince dalla fedele ricostruzione dei fatti, dalla documentazione prodotta e dalla normativa di settore richiamata – che non lascia alcun margine di discrezionalità amministrativa e/o tecnica nello scorrimento graduatorie in capo all'amministrazione scolastica -, il ricorrente, in relazione alla supplenza su spezzone cattedra c.c. AM55 di 10 ore presso l'Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno di Roma dal 6 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 (a.s. 2020/2021) erroneamente conferita alla docente Rita Salis, era titolare di una **posizione di diritto** che la scuola convenuta e l'USR Lazio – ATP Roma hanno oggettivamente disatteso con la loro condotta manchevole, distratta e comunque colposa, creando al docente un ingiusto danno economico.

Si ricorda infatti che il Prof. Marini, nelle GPS rettifiche di Roma – II^ Fascia per la classe di concorso AM55 che sono state pubblicate la scorsa estate 2021, risulta inserito in posizione n. 2 dietro soltanto a tale Prof. Giuseppe Spera, il quale ultimo, però, nell'a.s. 2020/2021, non risultava iscritto nelle graduatorie di istituto dell'IMS Giordano Bruno di Roma e, soprattutto, non poteva essere interessato allo spezzone cattedra c.c. AM55 di 10 ore settimanali in questione, avendo egli accettato una cattedra intera di 18 ore settimanali su posto sostegno presso l'IC Falcone di Grottaferrata su avviso USR Lazio – ATP Roma risalente a prima che venisse pubblicato l'avviso di convocazione per il suddetto spezzone (cfr. doc. 8 e 13).

Quella del ricorrente era dunque una vera posizione di diritto rispetto al conferimento del suddetto spezzone cattedra nell'a.s. 2020/2021 presso il suddetto istituto scolastico di Roma. Ciò fermo appare evidente anche l'inadempimento della controparte se non anche l'elemento colposo della controparte che, per legge, era tenuta alle verifiche dei titoli dichiarati dai candidati



all'atto della presa di servizio nelle scuole di prima nomina ed all'immediato depennamento degli stessi in caso di accertata mancanza dei titoli.

Orbene, l'IMS Giordano Bruno di Roma ha omesso tale doveroso e tempestivo controllo sui titoli dichiarati dalla Prof.ssa Rita Salis all'atto di conferimento della controversa supplenza su spezzone cattedra di 10 ore settimanali c.c. AM55 decorrente dal 6 ottobre 2020 ed oltretutto, una volta appreso dell'intervenuto depennamento della suddetta candidata dalle GPS di II^ Fascia di Roma per la suddetta classe concorsuale, ha accampato scuse risibili e prive del benché minimo pregio giuridico per declinare l'invito del ricorrente che gli chiedeva di convocare subito l'avente diritto (cioè lui stesso) per la copertura della suddetta cattedra in sostituzione della collega priva di titolo di accesso all'insegnamento di Violino nelle scuole superiori e, come tale, da depennarsi anche dalle graduatorie di istituto III fascia delle scuole prescelte in domanda (dunque anche da quella dell'Istituto Giordano Bruno di Roma).

((((( )))

*in subordine, sul danno da perdita di chances e sul diritto al risarcimento del danno ex artt. 1223 1224 e 2056 c.c.*

La condotta illegittima dell'amministrazione scolastica, contraddistinta da sistematica violazione delle disposizioni regolamentari in materia di convocazione e nomina dei docenti supplenti mediante scorrimento delle graduatorie di istituto, ha determinato, in ogni caso, grave pregiudizio al ricorrente, il quale lamenta ingiusta e concreta perdita di chances di lavoro e di guadagno.

Sulla risarcibilità di siffatta tipologia di danno si vedano:

T. Milano, 04-12-2000: *“In ipotesi di attribuzione di incarichi illegittima, perché disposta in violazione della procedura contrattuale, qualora non sia possibile la rimozione degli incarichi già conferiti e il rinnovo dell'assegnazione, sussiste il diritto del dipendente pretermesso al risarcimento del danno per perdita di chances.”*

Ed ancora: *“L'insegnante supplente di scuola media inferiore ha diritto al risarcimento del danno in confronto della preside che illegittimamente l'ha dichiarato decaduto dall'incarico di insegnamento e il danno da risarcire comprende non soltanto la perdita della retribuzione che si sarebbe percepita nel periodo di inattività seguito alla decadenza ma anche la perdita delle chances di promozioni o più favorevoli impieghi (...)”* (T. Vallo della Lucania, 11-12-2000).

Infine: *“In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed*



*effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (..).” (Cass., sez. III, 28-01-2005, n. 1752).*

Tale perdita di *chance* dovrà essere valutata anche alla luce del fatto che:

1. il ricorrente vantava una ottima posizione tanto nelle GPS di Roma – I<sup>a</sup> Fascia per la classe di concorso AM55 quanto nella correlata graduatoria di istituto III<sup>a</sup> fascia dell'Istituto magistrale *Giordano Bruno* rispetto al numero complessivo di candidati;
2. l'incarico oggetto di causa (spezzone cattedra 10 ore nella classe di concorso AM55 presso l'Istituto magistrale *Giordano Bruno* nell'a.s. 2020/2021) è stato conferito a candidata risultata priva di titolo per accedervi, siccome non avente diritto all'inserimento nelle GPS – II<sup>a</sup> Fascia di Roma per l'insegnamento nella suddetta materia;
3. chi precede il ricorrente nelle GPS rettificata (dunque corrette) (il solo Prof. Giuseppe Spera), mediante utile scorrimento delle graduatorie incrociate di sostegno (ADMM), ha accettato e preso un incarico di supplenza annuale su cattedra sostegno 18 ore presso l'Istituto comprensivo Falcone di Grottaferrata a decorrere dal 5 ottobre 2020 e su convocazione risalente al 29.09.2020 dunque da prima che venisse reso disponibile ed assegnato lo spezzone cattedra di 10 ore in questione (cfr. doc.);
4. il Prof. Spera risiede a Grottaferrata (stesso Comune dove insiste l'IC Falcone dove egli ha lavorato nell'a.s. 2020/2021) e, per quanto consta, non risultava iscritto nelle graduatorie di istituto dell'IMS *Giordano Bruno* di Roma al tempo dei fatti di causa;
5. il suddetto Prof. Spera non avrebbe comunque potuto abbandonare il servizio presso l'IC Falcone di Grottaferrata per accettare lo spezzone cattedra di 10 ore della c.c. AM55 presso l'Istituto *Giordano Bruno* di Roma perché così facendo (v. articolo 14, comma 1-lettera a), dell'OM n. 60/2020) egli avrebbe perso la possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GPS che delle Graduatorie di istituto, nell'anno scolastico, per tutte le graduatorie di tutti i posti e classi di concorso in cui l'aspirante era inserito. Infatti, il docente che sia in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una annuale ovvero sino al



termine delle attività didattiche da qualunque graduatoria ma non anche la facoltà di lasciare una cattedra annuale intera conferita da GPS (come nel caso di specie).

6. in ogni caso, la supplenza in questione non era di certo tra quelle più appetibili per chi, in virtù della più elevata posizione in graduatoria e, conseguentemente, delle maggiori opportunità occupazionali, poteva legittimamente aspirare ad incarichi più lunghi e remunerativi di quelli oggetto del presente contenzioso;
7. è fatto notorio e statisticamente dimostrabile che per quanti rifiutano un incarico perché già occupati su altra supplenza (disponibilità come quelle in predicato venivano depositate contestualmente in molteplici scuole) ve ne sono altrettanti che rifiutano per i motivi personali più disparati (breve durata della supplenza, distanza della sede scolastica da casa, motivi familiari, altri fattori contingenti ecc.);

Ad ogni modo, vista la comprensibile difficoltà della presente difesa di procurarsi informazioni più dettagliate in ordine alla situazione lavorativa nell'a.s. 2020/2021 di ciascuno degli altri candidati che precedevano il ricorrente nelle suddette graduatorie di istituto per la c.c. AAM55, si chiede sin d'ora alla S.V. di acquisirle l'ufficio se ritenuto del caso.

*b.1 in particolare, sul danno patrimoniale (lucro cessante)*

Il Prof. Marini chiede il risarcimento del danno patrimoniale subito da lucro cessante e/o perdita di chance occupazionali in misura pari o comunque commisurata alle differenze retributive tra il trattamento economico percepito in relazione ai servizi svolti nell'a.s. 2020/2021 e quello, complessivo, che egli avrebbe percepito se messo nelle condizioni di accettare il contestato incarico di supplenza presso l'Istituto magistrale Giordano Bruno sin da quando lo stesso è stato erroneamente conferito alla Prof.ssa Salis ad inizio dell'a.s. 2020/2021.

Orbene, in base al CCNL Scuola 19 aprile 2018 vigente *ratione temporis*, tali differenze, che si offrono a parametro per la determinazione del risarcimento dovuto al docente ammontano a complessivi € **10.001,40** come da conteggio di seguito trascritto:

PARAMETRI

- periodo di riferimento: dal **06.10.2020 al 26.05.2021**
- C.C.N.L. ISTRUZIONE E RICERCA 2016/2018 (COMPARTO SCUOLA)
- area e qualifica: **docente istituto sec. II° grado**
- anzianità: -----
- tipologia: **contratto a tempo determinato**
- orario pieno: **18 hh settimanali**



- orario spezzone cattedra non assegnato: **10 ore settimanali**
- mensilità supplementare: **13° mensilità**
- divisore contrattuale giornaliero: **30**
- divisore contrattuale annuale: **360**
- RPD (*Retribuzione Professionale Docenti*): **sempre dovuta per incarichi annuali o al 30 giugno;**
- TFR lordo: **maturazione per mese intero o frazione superiore a 15 gg.** (v. circolare INPDAP n.45 del 26.10.2000 e Circolare Ministeriale n.121 del 7 novembre 2002, entrambe in atti)

\*\*\*

- trattamento economico annuale (valori per 12 mensilità) corrispondente a cattedra intera (n. 18 ore settimanali) per docenti scuola secondaria di secondo grado (fascia 0) = € 21.850,52 (v. Tabella C.1 del CCNL Istruzione e Ricerca in doc.)
- trattamento economico mensile corrispondente a cattedra intera (n. 18 ore settimanali) per docenti scuola secondaria di secondo grado (fascia 0) = € 1.820,97 (21.850,52/12)
- trattamento economico mensile corrispondente a spezzone cattedra n. 10 ore settimanali per docenti scuola secondaria di secondo grado (fascia 0) = € 1.011,65 [(1.820,97 / 18) x 10] (cfr. CCNL Istruzione e Ricerca in doc. con cedolino Prof. Marini relativo alla mensilità di luglio 2021 in doc.)
- parametro retributivo giornaliero stipendio tabellare: € 33,72 (1.011,65 / 30)
- RPD mensile per cattedra intera: € 174,50 (cfr. tabella E.1.1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 con Tabella 4 del CCNL Scuola 2006/2009;
- RPD mensile per spezzone cattedra 10 ore: € 96,84 [(174,50 / 18) x 10]
- RPD: parametro retributivo giornaliero: € 3,23 (96,84 / 30)

#### CONTEGGI ANALITICI

a) trattamento economico tabellare relativo a spezzone cattedra n. 10 ore nella c.c. AM55 (fascia 0) per il periodo dal 06.19.2020 al 27.05.2021:

<u>ottobre 2020 (26 gg)</u>	<u>€ 878,76</u>	<u>[(1.011,65 / 30) x 26]</u>
<u>novembre 2020 (mese intero)</u>	<u>€ 1.011,65</u>	
<u>dicembre 2020 (mese intero)</u>	<u>€ 1.011,65</u>	
<u>gennaio 2021 (mese intero)</u>	<u>€ 1.011,65</u>	
<u>febbraio 2021 (mese intero)</u>	<u>€ 1.011,65</u>	



<u>marzo 2021 (mese intero)</u>	<u>€ 1.011,65</u>	
<u>aprile 2021 (mese intero)</u>	<u>€ 1.011,65</u>	
<u>maggio 2021 (26 gg.)</u>	<u>€ 876,76</u>	[(1.011,65 / 30) x 26]
<u>TOTALE</u>	<u>€ 7.823,42</u>	

b) RPD relativa a spezzone cattedra n. 10 ore nella c.c. AM55 (fascia 0) per il periodo dal 06.19.2020 al 27.05.2021

<u>ottobre 2020 (26 gg)</u>	<u>€ 83,98</u>	(3,23 x 26]
<u>novembre 2020 (mese intero)</u>	<u>€ 96,84</u>	
<u>dicembre 2020 (mese intero)</u>	<u>€ 96,84</u>	
<u>gennaio 2021 (mese intero)</u>	<u>€ 96,84</u>	
<u>febbraio 2021 (mese intero)</u>	<u>€ 96,84</u>	
<u>marzo 2021 (mese intero)</u>	<u>€ 96,84</u>	
<u>aprile 2021 (mese intero)</u>	<u>€ 96,84</u>	
<u>maggio 2021 (26 gg.)</u>	<u>€ 83,98</u>	(3,23 x 26)
<u>TOTALE</u>	<u>€ 749,00</u>	

c) incidenza mancata supplenza su ratei 13 ma mensilità

base retributiva di calcolo: € 1.108,49 (stipendio globale comprensivo di RPD per mese intero)

rateo mensile: € 92,37 (€ 1.108,49 / 12 gg)

numero complessivo di mesi di incarico persi nel periodo considerato: 8 (da ottobre 2020 a maggio 2021)

incidenza 13ma mensilità: € 738,96 (92,37 x 8 mensilità)

TOTALE: € 738,96

d) incidenza mancata supplenza su trattamento di fine rapporto 2020

1) anno T.F.R.: 12/2020

retribuzione utile:

ottobre 2020: € 962,74 (878,76 + 83,98)

novembre 2020: € 1.108,49 (1.011,65 + 96,84)

dicembre 2020: € 1.108,49 (1.011,65 + 96,84)

incidenza 13ma mensilità 2020: € 277,11 (92,37 x 3 mensilità)

base retributiva di calcolo: 3.456,83 (stipendi ottobre, novembre e dicembre 2020 + rateo 13ma mensilità)

incidenza: 80% di 3.456,83 = 2.765,46



aliquota: 9,60%

differenze contributo TFR per l'anno 2020: € 265,48 (9,60% di 2.765,46)

differenze accantonamento TFR: € 256,06 (3.456,83 / 13,5)

**TOTALE: € 256,06**

2) anno T.F.R.: 12/2021

retribuzione utile:

gennaio 2021: € 1.108,49 (1.011,65 + 96,84)

febbraio 2021: € 1.108,49 (1.011,65 + 96,84)

marzo 2021: € 1.108,49 (1.011,65 + 96,84)

aprile 2021: € 1.108,49 (1.011,65 + 96,84)

maggio 2021: € 962,74 (878,76 + 83,98)

incidenza 13ma mensilità 2021: € 461,85 (92,37 x 5 mensilità)

base retributiva di calcolo: 5.858,55 (stipendi ottobre, novembre e dicembre 2020 + rateo 13ma mensilità)

incidenza: 80% di 5.858,55 = 4.686,84

aliquota: 9,60%

differenze contributo TFR per l'anno 2020: € 449,94 (9,60% di 4.686,84)

differenze accantonamento TFR: € 433,97 (5.858,55 / 13,5)

**TOTALE: € 433,97**

### RIEPILOGO

<b>VOCE</b>	<b>DOVUTO</b>	<b>PERCEPITO</b>	<b>DIFFERENZA AVERE</b>
<b>stipendio spezzone cattedra 10 ore c.c. AM55</b>	€ 7.823,42	-----	7.823,42
<b>RPD per spezzone cattedra 10 ore c.c. AM55</b>	€ 749,00	-----	€ 749,00
<b>Incidenza 13ma mensilità 2020 e 13ma mensilità 2021</b>	€ 738,96	-----	€ 738,96
<b>Incidenza TFR 2020 e TFR 2021</b>	€ 690,02	-----	€ 690,02



<b>TOTALE</b>			<b>€ 10.001,40</b>

**In subordine**, il ricorrente chiede – a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito - il pagamento della diversa somma ritenuta di **giustizia e/o equità** se del caso previo accertamento del quantum dovuto tramite CTU contabile;

Dunque, per i motivi di cui al presente ricorso e sulla scorta dei conteggi di cui sopra, parte ricorrente chiede la condanna del MIUR al pagamento in suo favore, anche a titolo risarcitorio, di una somma pari o comunque commisurata a complessivi **€ 10.001,40** o alla diversa somma meglio vista se del caso in via equitativa e/o previa CTU contabile, oltre interessi legali.

---

*Resta salva ed impregiudicata la facoltà della parte ricorrente di adire l'autorità giudiziaria per quanto non oggetto del presente ricorso nonché per ogni altro diritto ulteriore collegato ai rapporti di lavoro dedotti che non fosse stato oggetto del presente giudizio anche per gli stessi titoli indicati nel presente atto, valendo il presente ricorso quale formale messa in mora interruttiva dei termini di prescrizione.*

**Ciò premesso in fatto e diritto**, la parte ricorrente, come rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata, si vede costretta a proporre

### **RICORSO**

A Codesto Ill.mo Tribunale di Messina - Sezione Lavoro in funzione di Giudice Unico affinché, convocate le parti dinanzi a sé ed esperito il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione, interrogate le stesse sui fatti di causa, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 415-416 e 418 C.P.C. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o anti-giuridicità della condotta posta in essere dalle amministrazioni scolastiche convenute in sede di conferimento incarico supplenza su spezzone cattedra 10 ore settimanali c.c. AM55 dal 06.10.2020 al 30.06.2021 (a.s. 2020/2021) presso l'Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma mediante scorrimento della relativa GPS – II<sup>a</sup> Fascia di Roma e nel successivo mantenimento in servizio, sul predetto incarico, della aspirante docente senza titolo di accesso né alle suddette graduatorie né alle



corrispondenti e correlate graduatorie di istituto III fascia , Prof.ssa Rita Salis, per aperta violazione delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

b) in ogni caso accertare e dichiarare violato il diritto del ricorrente al suddetto incarico di supplenza presso l'Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma nell'a.s. 2020/2021 su spezzone cattedra 10 ore sett. della classe di concorso AM55;

**in subordine**, accertare e dichiarare la sussistenza di un danno da perdita di *chance occupazionali* del ricorrente conseguente alla illegittima modalità di convocazione, conferimento del predetto incarico di supplenza e mantenimento in servizio della aspirante senza titoli Rita Salis da parte delle amministrazioni scolastiche convenute;

c) previo accertamento del danno economico e professionale subito dal ricorrente in conseguenza della denunciata condotta posta in essere, nella specie, dalle amministrazioni scolastiche in epigrafe, ai fini del conferimento supplenza su spezzone cattedra 10 ore sett. nella c.c. AM55 presso l'Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma dal 06.10.2020 al 30.06.2021 (a.s. 2020/2021), condannare – in solido, individualmente o pro quota – il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e l'ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “GIORDANO BRUNO” DI ROMA (RMPM12000L), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di MARINI ALESSANDRO, anche a titolo risarcitorio (lucro cessante), di un somma pari o comunque commisurata a tutte le spettanze retributive, dirette ed indirette, collegate all'incarico di supplenza su spezzone cattedra 10 ore sett. nella c.c. AM55 conferito dall'Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma dal 06.10.2020 al 30.06.2021 (a.s. 2020/2021) e così per complessivi € **10.001,40** – come da conteggi acclusi al presente atto - o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, se del caso anche previa CTU contabile;

d) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;

e) con interessi legali come per legge;

f) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisoria ex art.423 c.p.c.;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

---

***Il valore della presente causa è indeterminato e per l'effetto il contributo unificato dovuto e pagato dal ricorrente ammonta ad € 259,00.***

---



## IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- a) se ritenuto del caso disporre la chiamata in causa dei controinteressati previo ordine rivolto all'amministrazione scolastica convenuta di esibizione dei relativi recapiti ed indirizzi;
- b) ordinare all'Istituto scolastico *Giordano Bruno* di Roma l'esibizione di TUTTE le mail collettive e individuali di convocazione dei candidati iscritti in graduatoria d'istituto docenti per la classe di concorso AM55 ai fini del conferimento della supplenza in contestazione (spezzone cattedra 10 ore su classe di concorso AM55 dal 06.10.2020 al 30.06.2021);
- c) ordinare all'istituto scolastico oggi convenuto la produzione in giudizio dei registri convocazioni, fonogrammi e telegrammi relativi all'a.s. 2020/2021;
- d) ordinare all'amministrazione scolastica convenuta l'esibizione di tutti i contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2020/2021 su cattedra AM55;
- e) **ordinare all'istituto scolastico convenuto di Roma l'esibizione delle proprie graduatorie di istituto - III fascia docenti (c.c. AM55), valide per l'a.s. 2020/2021;**
- f) ammettere prova per interpellato del dirigente scolastico dell'istituto scolastico Giordano Bruno di Roma ed all'esito per testi, sulle circostanze articolate nella premessa in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 38) da intendersi qui integralmente trascritte, precedute da "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte;  
si indicano a testi, sulle circostanze capitolate in premessa ai nn. da 1 a 38:  
- Prof. Giuseppe Spera c/o I.C. Giovanni Falcone di Grottaferrata;
- g) se ritenuto del caso, disporre C.T.U. contabile per determinare le somme dovute alla parte ricorrente, anche a titolo risarcimento danni;
- i) voglia far ricorso agli artt. 115 e 421 c.p.c.;

\*\*\*\*\*

### Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. a) CCNL Comparto *Istruzione e Ricerca* del 19.4.2018 ed allegate tabelle;  
b) CCNL Comparto Scuola 2006/2009;
2. Regolamento supplenze docenti – decreto ministeriale 131/2007;
3. Ordinanza ministeriale 60/2020 istitutiva delle GPS;
4. nota ministeriale prot. 1550 del 04.09.2020;



5. a) GPS di Roma – II^ Fascia per docenti scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicate in data 2 settembre 2020;  
b) GPS di Roma – II^ Fascia (rettificate) per docenti della classe di concorso AM55, pubblicate lo scorso 9 agosto 2021;
6. stralcio graduatoria di istituto III^ Fascia per il personale docente dell'Istituto Magistrale *Giordano Bruno* di Roma, relative all'a.s. 2020/2021;
7. decreto Istituto comprensivo Anzio I° di convalida del punteggio vantato dal ricorrente nelle GPS di Roma – II^ Fascia;
8. avviso USR Lazio – ATP Roma prot. 23323 del 01.10.2020 avente ad oggetto convocazioni per conferimento incarichi di supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno per le classi concorsuali ivi elencate (tra le quali la c.c. AM55);
9. decreto USR Lazio – ATP Roma prot. 503 del giorno 11.01.2021 recante elenco docenti depennati dalle GPS di II^ Fascia tra le quali la Prof.ssa Rita Salis;
10. a) Prof. Alessandro Marini: missiva a mezzo PEC del 20.01.2021 avente ad oggetto sollecito al DS dell'Istituto scolastico *Giordano Bruno* di Roma per nuove convocazioni, tramite scorrimento graduatorie di istituto, finalizzate al reclutamento a tempo determinato sullo spezzone cattedra 10 ore settimanali - classe di concorso AM55, abusivamente occupato dalla Prof.ssa Rita Salis sin dal 06.10.2020;  
b) nota dirigenziale Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma di riscontro e replica alla suddetta missiva del 29.03.2021;
11. a) certificati di servizio Prof. Alessandro Marini relativi all'a.s. 2020/2021;  
b) cedolini paga Prof. Alessandro Marini relativi all'a.s. 2020/2021;  
c) mail di convocazione ricevute dal Prof. Marini per possibili supplenze nell'a.s. 2020/2021 tutte riscontrate positivamente dal suddetto docente;
12. PEC Avv. Gianluca Magnani del 10.05.2021 avente ad oggetto diffida e messa in mora dell'Istituto Magistrale Statale *Giordano Bruno* di Roma rispetto ai fatti di causa;
13. a) GPS di Roma incrociata di sostegno – II^ fascia per docenti scuola secondaria pubblicata a settembre 2020;  
b) convocazione USR Lazio – ATP Roma del 29.9.2020 da GPS incrociata di Roma – II^ Fascia sostegno per gli aspiranti da posto 701 a posto 755, fra cui il Prof. Giuseppe Spera;  
c) proposta di assunzione Prof. Giuseppe Spera per incarico annuale su posto sostegno 18 ore settimanali presso l'IC Falcone di Grottaferrata del 5 ottobre 2020;



14. a) Contratto stipulato dal ricorrente nel corrente a.s. 2021/2022 con il Conservatorio di Musica di Messina per incarico fino al 31 ottobre 2022;

b) recentissimo cedolino paga del ricorrente;

Albano Laziale, li 17 marzo 2022

Avv. Gianluca Magnani

